



COMUNE DI CAPRACOTTA

Provincia di Isernia

CAPITOLATO GENERALE DI ONERI

PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE DEI BOSCHI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CAPRACOTTA (IS) PER IL TRIENNIO 2019-2021

A. CONDIZIONI GENERALI

ART. 1

Il comune di Capracotta, in esecuzione del Piano di Assestamento, attualmente in vigore (2013-2027), intende affidare in concessione, per anni 3 (tre), la gestione forestale sostenibile delle particelle boscate mature cadenti al taglio mediante l'utilizzazione della massa legnosa ivi radicata così distinta.

N.	Anno	Particella	Superficie (ha)	Tipo di trattamento
1	2019	56	18,45	Tagli di rinaturalizzazione e diversificazione
2		26	7,55	Tagli di rinaturalizzazione e diversificazione
3		34	8,18	Avviamento

N.	Anno	Particella	Superficie	Tipo di trattamento
1	2020	54	15,82	Tagli di rinaturalizzazione e diversificazione
2		10	4,47	Tagli di rinaturalizzazione e diversificazione
3		53*	16,00	Tagli di rinaturalizzazione e diversificazione

N.	Anno	Particella	Superficie	Tipo di trattamento
1	2021	06	3,66	Tagli di rinaturalizzazione e diversificazione
2		12	18,36	Tagli di rinaturalizzazione e diversificazione
3		25	5,61	Avviamento

Le particelle boscate da utilizzare annualmente saranno assegnate al taglio dal dottore forestale Marco MAIO iscritto presso l'Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali della provincia di Campobasso e Isernia al n° 174, in qualità di progettista e direttore dei lavori, incaricato con Determinazione n. 172 del 15.11.2018 del Responsabile del Servizio Tecnico del comune di Capracotta.

La concessione avviene a mezzo asta pubblica ai sensi degli articoli del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con r. d. 23 maggio 1924, n.827 e successive modificazioni.

ART. 2

La concessione triennale delle particelle forestali da utilizzare, di cui all'art. 1 avviene a corpo partendo dal prezzo di base di Euro **180.000,00 (diconsi euro centoottantamila/00)**.

†Asta pubblica, licitazione privata, ecc. (in ogni caso indicare il metodo --- offerte segrete, ecc. --- e nel primo caso, se a termini normali o abbreviati)



La concessione è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario. L'aggiudicatario dovrà redigere a proprie spese i progetti di taglio e stima (martellata) delle singole particelle boscate, nel rispetto del Piano di Gestione Forestale approvato dalle autorità competenti. I progetti esecutivi di taglio dovranno essere redatti per tutta la durata della concessione dal dott. for. Marco Maio, professionista di fiducia dell'ente, che assumerà anche l'incarico di direttore dei lavori al fine di verificare l'andamento dei lavori, nonché verificare il rispetto delle prescrizioni impartite e tutte le direttive contemplate nel presente capitolato senza che l'aggiudicatario possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. Prima dell'avvio delle operazioni di taglio, allestimento ed esbosco i progetti di taglio dovranno essere approvati dall'Amministrazione comunale e trasmessi al Gruppo Carabinieri-Forestale di Isernia per le verifiche tecniche di congruità.

ART. 3

La quantità di materiale legnoso da utilizzare è quello previsto dal Piano di assestamento Forestale, così distinta.

N.	Anno	Particella	Superficie (ha)	*Ripresa complessiva (mc)
1	2019	56	18,45	2.600
2		26	7,55	750
3		34	8,18	590
TOTALE				0

N.	Anno	Particella	Superficie	*Ripresa complessiva (mc)
1	2020	54	15,82	1.900
2		10	4,47	850
3		53*	16,00	1.800
TOTALE				0

N.	Anno	Particella	Superficie	*Ripresa complessiva (mc)
1	2021	06	3,66	500
2		12	18,36	3.000
3		25	5,61	630
TOTALE				0

ART. 4

La concessione triennale delle particelle boscate di cui all'art. 1 avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso d'asta².

Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà lettura del capitolato d'oneri e dell'avviso d'asta e darà, a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

ART. 5

La concessione avrà durata triennale, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco dovranno terminare entro 12 mesi dalla scadenza del contratto, salvo eventuali proroghe concesse per cause non dipendenti dalla volontà del concessionario (es. avverse condizioni meteorologiche).

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e le loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

ART. 6

² Avviso d'asta, o lettera d'invito se trattasi di licitazione privata



La proroga dei termini stabiliti dall'art. 5 per il taglio e lo sgombero dei prodotti potrà essere chiesta, previo nulla osta dell'Ente proprietario, tre mesi prima dello spirare dei termini stessi, al Comune di Capracotta, che a suo insindacabile giudizio potrà concederla o meno.

ART. 7

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti dalla legge.

ART. 8

L'aggiudicatario, nella utilizzazione delle particelle boscate in concessione è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato, sia dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore, nonché dal Piano di assestamento, attualmente in vigore.

ART. 9

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, si procederà alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcazione (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del direttore dei lavori nominato dal comune di Capracotta. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, si procederà ai provvedimenti contravvenzionali.

ART. 10

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nelle particelle boscate in concessione materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro o altri.

ART. 11

L'abbattimento delle piante di alto fusto dovrà essere eseguito a norma dell'art. 7 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della provincia di Isernia, senza che la corteccia resti slabbrata o sfibrata a causa di un taglio mal eseguito.

La superficie di taglio dovrà essere inclinata o convessa e risultare, il più possibile, in prossimità del colletto. Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al disopra dell'impronta del martello.

ART. 12

Il concessionario ha l'obbligo di conservare intatti, in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura sulla ceppaia delle piante da tagliarsi. **Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto, il numero che porta la pianta martellata in colore rosso indelebile.**

Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario, le seguenti penalità:

- 1) Di Euro 20,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- 2) Di Euro 20,00 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- 3) Di Euro 10,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente capitolato;
- 4) Di Euro 20,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

ART. 13

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata, o comunque non assegnata al taglio, che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dal concessionario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, il concessionario stesso pagherà all'Ente



proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con R. D. 16 maggio 1926, n. 1126.

La stima degli indennizzi sarà effettuata dal direttore dei lavori con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate all'Ente nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Tesoreria delle Ente (fondo miglorie boschive), agli effetti degli art. 134 e seguenti del R. D. L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e L.R. del 18 gennaio 2000.

ART. 14

Gli enti preposti al contro e alla vigilanza, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riservano la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata a. r. o PEC al concessionario il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti resi e quando il concessionario persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale. Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva dei lotti, la sospensione in parola può essere fatta dal direttore dei lavori, fatta salva la facoltà dell'Ente appaltante di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come per legge previsto.

In ogni caso, l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando il concessionario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del direttore dei lavori, salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

ART. 15

Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dei residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, il concessionario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia.

ART. 16

Il concessionario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

ART. 17

Il concessionario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Ente appaltante che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine di concessione, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

ART. 18

La carbonizzazione del bosco è permessa con le modalità stabilite nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della Provincia e secondo le disposizioni contenute del Direttiva Regionale di cui alla D.G.R. 486/2009.

ART. 19

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti. La carbonizzazione si farà nelle aie carbonili preesistenti. L'apertura di nuove aie carbonili o di nuove vie e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione del comune di Capracotta.

Per ogni ettometro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, il concessionario pagherà una penale di Euro 36,00.

Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno, pagherà una penale di Euro 36,00.

**ART. 20**

Il concessionario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà una penale di Euro. 30,00 se il danno è da ritenersi inevitabile e di Euro. 50,00 se poteva essere evitato, a stima del collaudatore.

ART. 21

Alla scadenza del contratto di concessione e di eventuali proroghe nell'utilizzazione, questo si intende chiuso. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora il concessionario ne dia comunicazione raccomandata a.r. o PEC all'Ente.

ART. 22

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senza altro direttamente sulla cauzione nonché contro il concessionario in base alle risultanze del verbale redatto dal direttore dei lavori per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti ivi ritenuti.

ART. 23

Le somme che il concessionario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro 30 giorni dalla notificazione del verbale amministrativo dell'utilizzazione. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salvo ogni altra azione dell'Ente.

ART. 24

Il concessionario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra (DURC).

ART. 25

Il comune di Capracotta non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondo di altri proprietari.

ART. 26

Il concessionario sarà responsabile fino al termine della concessione di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

ART. 27

A scadenza della concessione, dopo le verifiche sullo stato di consistenza dei soprassuoli boschivi, le particelle boscate di cui all'art. 1 si intenderanno riconsegnate all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli artt. 23 e 25.

ART. 28

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà effettuata dal direttore dei lavori.

ART. 29

Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2240 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

ART. 30



Il concessionario ha l'obbligo di non utilizzare nelle particelle forestali di cui all'art. 1, ovvero di non tagliare le seguenti piante:

Tutte le piante di faggio doppiamente inanellate con vernice di colore rosso in i cui diametri risultano da apposito piedilista.

Tutte le piante di faggio non segnate con vernice di colore rosso o azzurro (singolo bollo e due bolli).

Tutte le piante di abete bianco, anche quelle sradicate presenti all'interno dei nuclei in fase di rinnovazione.

Tutte le piante di tasso (*Taxus ilex*) e agrifoglio (*Ilex aquifolium*) presenti all'interno delle particelle forestali di cui all'art. 1 che, di fatto, caratterizzano l'habitat 9210.

ART. 31

L'approvazione del presente capitolato generali d'oneri, secondo il disposto contenuto nel precedente art. 5, è subordinato al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e dai lui firmata in calce, agli effetti tutti dell'art. 1341 cod. civ.

il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piena visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

Il Comune di Capracotta

Il Concessionario
